

# COMMENTI DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI DEI CONSIGLI NAZIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI ALLA «GUIDA OPERATIVA PER LA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI» DELL'OIC

## Osservazioni di carattere generale

I Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri apprezzano e supportano lo sforzo prodotto dall'Organismo Italiano di Contabilità nel fornire per mezzo della "Guida operativa per la transizione ai Principi contabili internazionali" (da ora in avanti la "Guida") un ausilio al settore operativo nella conversione degli IAS/IFRS nel contesto normativo-contabile nazionale.

A questo fine, riteniamo fondamentale che la Guida svolga per il mondo delle imprese un importante ruolo esplicativo e contestualmente fornisca una autorevole chiave di lettura interpretativa per la *traduzione* delle disposizioni normative e tecniche nazionali nei Principi contabili internazionali.

In quest'ottica, suggeriamo di inserire una maggiore quantità di esempi al fine di chiarire e rendere più agevole l'applicazione delle disposizioni emanate dallo IASB.

Si ricorda che gli IAS/IFRS pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) sono, peraltro, privi delle Motivazioni che hanno portato alla loro emanazione, nonché di Esempi illustrativi ed esplicativi per la loro applicazione; Le Motivazioni per le conclusioni e gli Esempi illustrativi sono editi dallo IASB in distinti volumetti, ma non pubblicati dall'Unione Europea e, per questo, risultano privi di valenza normativa. E', perciò, oltremodo importante sviluppare l'aspetto applicativo, soprattutto in questa fase di passaggio, per rendere la transizione più chiara e trasparente.

Appare, inoltre, opportuno, coordinare l'esposizione degli IAS/IFRS contenuta nei singoli capitoli con la normativa codicistica, al fine di spiegare dove debbano essere iscritte e, quindi, come debbano essere disciplinate, le voci precedentemente classificate, rilevate e misurate con i principi e i criteri nazionali.

Alcune parti, inoltre, quali la riduzione di valore dell'attività (*impairment*), le operazioni e partite in valuta estera, le imposte differite dovrebbero essere trattate in maniera più completa, in quanto l'attuale testo non sembra essere in molte parti sufficientemente esaustivo.

La Guida dovrebbe, inoltre, essere aggiornata con i nuovi provvedimenti normativi comunitari e nazionali che, nel contempo sono stati emanati e, in particolare, allineata con le disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari pubblicati nella GUUE in data 31 dicembre 2004 e con lo schema di decreto legislativo per il recepimento dei principi contabili internazionali in Italia, il quale, peraltro, dovrebbe essere approvato dalle camere parlamentari in tempi brevi. Tale decreto risulta, infatti, fondamentale per una corretta applicazione degli IAS/IFRS e la Guida dovrebbe, per quanto possibile, tenere in massima considerazione il suo contenuto.

Di seguito, sono riportati i commenti della Commissione ai singoli capitoli della Guida.

## Presentazione

1. La “Guida agli IAS” non può prendere in considerazione solamente l’IFRS 1, ma deve comprendere anche gli altri IFRS pubblicati sulla GUUE del 31 dicembre 2004, nonché l’IFRS 2 (recentemente omologato).
2. In particolare - a seguito del recepimento da parte dell’Unione Europea degli IAS *improved* e dei «nuovi» IFRS nonché dell’emanazione dello schema di decreto legislativo relativo all’ambito di applicazione degli IAS/IFRS a livello nazionale – si segnala quanto segue:
  - a. la premessa del documento riferita al quadro applicativo degli IAS/IFRS dovrebbe essere adeguata in conseguenza dei recenti aggiornamenti avvenuti (pp. 11-12);
  - b. dovrebbero essere riviste le parti concernenti lo stato e le modalità del recepimento degli IAS/IFRS in Italia (p.12,13), nonché le problematiche fiscali (p.18);
  - c. si dovrebbe evidenziare che, in una prospettiva di breve termine, anche le parti del documento inerenti lo schema di decreto attuativo dell’art. 25 della legge 306/2003 (pp. 12, 13 e 19) e la direttiva comunitaria 2003/51 (p. 16) rischiano di essere superate.
3. I modelli di stato patrimoniale e di conto economico non sono conformi allo IAS 1 ed all’IFRS 5, come le riviste specializzate hanno ampiamente pubblicizzato in questi mesi. In particolare, il modello di conto economico riportato nella versione italiana dello IAS 1 (GUUE 31 dicembre 2004) è diverso da quello esposto nella versione inglese del “Bound volume” (All. 1 la versione inglese dello Stato Patrimoniale e del conto economico). Un paragrafo sui “Ricavi” (IAS n. 18) sarebbe utile.
4. A livello di impostazione dell’intero documento, in chiusura di ogni specifico capitolo potrebbe essere utile fornire al lettore una tabella sinottica delle principali differenze tra IAS/IFRS e regole nazionali con evidenza del relativo impatto contabile.
5. Trattandosi di una Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali, è da considerare la possibilità di ricorso alla stessa anche successivamente a questa prima ondata di transizioni (ossia post-2005). In particolare, atteso il probabile significativo cambiamento delle regole del codice civile (direttiva 2003/51) si renderebbe forse necessario segnalare al lettore tale eventualità.

## Capitolo 1 – IFRS 1 Prima adozione degli IAS/IFRS

1. Con riferimento all'ambito di applicazione, occorre puntualizzare che gli IAS/IFRS si possono adottare in linea teorica a tutte le aziende private for profit (imprese) e non profit. Lo IASB ha, in questo senso, esteso la dizione da *enterprise* a *entity*. Spetta, poi, ai legislatori nazionali e/o sovranazionali decidere l'ambito di applicazione (p.24).
2. Allo stesso tempo, le imprese pubbliche che giuridicamente risultano soggetti di diritto privato devono applicare gli IAS/IFRS (*business enterprise*). Le aziende che sono soggetti giuridici di diritto pubblico dovrebbero fare uso – in una ipotetica suddivisione a livello mondiale - degli IPSAS emanati dalla Public Sector Committee dell'IFAC. In questo senso, deve essere rivista anche la prima parte concernente la presentazione del bilancio (p.39)
3. Occorrerebbe aggiungere che la prima adozione deve essere riferita all'adozione degli IAS/IFRS per una particolare tipologia di bilancio. Se, per esempio, gli IAS/IFRS sono già adottati per la redazione del bilancio consolidato del 2005, le società quotate che sono tenute all'applicazione degli IAS/IFRS per l'anno 2006, nell'ottica IASB, risultano nel 2006 neo-utilizzatori per la redazione del bilancio d'esercizio (p.24-25).
4. Il Capitolo 1 è troppo sintetico per il Lettore italiano. Dovrebbe essere meglio esplicitati il paragrafo delle "Esenzioni" (n. 3) e il paragrafo delle "Eccezioni" (n. 4).
  - a. con specifico riferimento alle "Esenzioni" risultano poco chiari i seguenti punti: Aggregazioni aziendali (pag. 29), Benefici per i dipendenti (pag. 31), Strumenti finanziari composti (pag. 32), Operazioni con pagamenti basati su azioni (pag. 33: il documento è stato omologato successivamente).
  - b. Con riferimento alle "Eccezioni", sono di difficile interpretazione i seguenti punti: Cancellazioni di attività e passività finanziarie (pag. 35), Contabilizzazioni delle operazioni di copertura (pag. 35) e Stime (pag. 36).
5. Il prospetto di p. 66 contiene un refuso in quanto al posto di valore finale dovrebbe essere inserito valore residuo.

## Capitolo 2 IAS 1 Presentazione del bilancio. Stato patrimoniale e conto economico

1. Stante l'assenza negli IAS/IFRS di schemi rigidi, ai fini dell'esigenza di comparabilità formale dei bilanci, la Guida dovrebbe essere più analitica sulla classificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. A tale proposito potrebbero essere riportati alcuni prospetti di raccordo tra gli Schemi civilistici e un ipotetico schema IASB simile a quello prodotto nell'Implementation Guidance dello IAS 1 (Si veda All. A).
2. Dovrebbe, inoltre, essere analizzato più dettagliatamente il passaggio dagli schemi civilistici a quelli degli IAS/IFRS. Occorre, in definitiva, spiegare come le poste nazionali debbano essere considerate nell'ottica IASB.
3. Il modello di stato patrimoniale non tiene conto dell'IFRS 5, cioè le voci "attività" e "passività" destinate alla vendita (o dismissioni).
4. Il modello di conto economico non è, invece, conforme all'IFRS 5 e non espone il reddito prima delle imposte e le corrispondenti imposte sul reddito (IAS 1). In particolare, il modello di conto economico riportato nella versione italiana dello IAS 1 (GUUE del 31 dicembre 2004) è diverso da quello esposto nella versione inglese del Bound Volume.
5. Non si comprende perché i "Crediti commerciali" siano inclusi nelle attività "non correnti", quando lo IAS 1 precisa che i "crediti commerciali" sono sempre "attività correnti", come i debiti verso fornitori sono sempre "passività correnti".
6. Non è motivata la voce "Anticipi su lavori in corso su ordinazione", in quanto lo IAS 11 impone l'imputazione a ricavi dei SAL.
7. A pag. 41, l'ultimo cpv. del paragrafo "attività e passività" può essere espresso in modo migliore. Per esempio:  
"Con riferimento alle passività, il Framework, ai paragrafi 60-64, 91, 99 e 100, detta i principi per la loro definizione, determinazione ed iscrizione in bilancio. In particolare una caratteristica essenziale di una passività è quella di rappresentare un'obbligazione attuale derivante da eventi passati e perciò si distingue dagli impegni futuri, che scaturiscono da decisioni di assumere in futuro un'obbligazione (paragrafo 61). Alcune passività possono essere determinate soltanto con l'uso di un notevole grado di stima e sono definite accantonamenti (paragrafo 64). Poiché ogni elemento che è iscritto in bilancio è stato assoggettato ad un processo di valutazione, la circostanza che una passività debba essere stimata non è sufficiente per iscriverla a titolo di accantonamento anziché di passività propriamente detta. E' il caso, per esempio, degli accantonamenti per pagamenti che devono essere effettuati in base a garanzie esistenti e accantonamenti che devono coprire indennità pensionistiche."
8. A pag. 41, secondo rigo del paragrafo "stato patrimoniale", "un" invece di "una".
9. A pag. 41, 2° cpv., 2° e 3° rigo, tra "passività" e "Il medesimo", si suggerisce di rettificare scrivendo: ", salvo che la compensazione non rifletta la sostanza dell'operazione o della valutazione."
10. A pag. 42, penultimo cpv., si suggerisce il seguente testo.  
"Lo IAS 1, prevede che, qualunque sia il metodo di rappresentazione utilizzato (distinzione fra correnti e non correnti o secondo l'ordine di liquidità), quando all'interno di una voce di bilancio sono compresi importi che saranno esigibili o pagabili entro e oltre dodici mesi, l'impresa debba dare informazioni degli importi esigibili e pagabili dopo i dodici mesi (paragrafo 52):" rimane invariato il successivo esempio.

---

<sup>1</sup> Tuttavia tale informazione non è evidentemente necessaria se l'impresa ha adottato il metodo della distinzione "correnti / non correnti" classificando quali correnti attività e passività in base al criterio, rispettivamente, dell'esigibilità e del previsto pagamento entro i dodici mesi (paragrafo 60, lett. (c)). La classificazione entro e oltre i dodici mesi, pertanto, si ha solo quando il ciclo operativo è superiore a dodici mesi.

11. A pag. 43, 4° cpv., si suggerisce di aggiungere dopo "tra i crediti e i debiti" quanto segue;  
"o costituire una sottoclassificazione di tali voci".
12. A pag. 46, paragrafo 1, penultimo cpv., si ritiene che debba essere tolto "storni di accantonamenti", perché non mi sembrano previsti dagli IAS/IFRS.

## Capitolo 3 IAS 38 Immobilizzazioni immateriali

1. Si ritiene utile un maggiore approfondimento sulle attività immateriali a vita utile "indefinita"
2. La Guida dovrebbe presentare una Tavola sintetica delle attività immateriali, suddividendo i beni a vita utile "definita" da quelli a vita utile "indefinita".
3. Sarebbe molto utile riprodurre l'elenco delle ventotto voci di intangibile iscrivibili in bilancio a seguito di un'operazione di *business combination* (fusione, scissione, conferimento, ecc.), elencati negli Illustrative Examples dell'IFRS 3 (dato che questo documento non viene illustrato dalla Guida).
4. Non è, inoltre, esposto il trattamento contabile dei costi interni di produzione dei beni immateriali, sia a vita "definita" che a vita "indefinita".
5. A pag. 49, 1° cpv., ultima frase: non è chiaro quali condizioni dell'IFRS 5 devono ricorrere per una classificazione fra le attività correnti; forse quelle dei § 12 e 14?
6. Le varie lettere dell'ultimo cpv. sono meglio rette se il cpv. iniziasse così:  
"I presupposti richiesti dallo IAS 38, paragrafo 57, sono che l'impresa possa dimostrare quanto segue:". Inoltre si osserva quanto segue:  
A pag. 50, 2° cpv. "non siano ... quindi debbano" anziché "non siano ... quindi devono".  
A pag. 50, al terzultimo cpv., dovrebbe essere aggiunto in fondo, dopo "pubblico" "(paragrafo 8)".  
A pag. 51, in fondo al 1° cpv., c'è una ripetizione della definizione di mercato attivo, già data nel terzo paragrafo precedente (terzultimo di pag. 50).  
A pag. 51, ultimo cpv., si suggerisce di esplicitare meglio.  
A pag. 52, in tema di "costi di sviluppo non erano stati precedentemente capitalizzati", si legge che "tali costi sono recuperati e iscritti nell'attivo e, pertanto, costituiranno una rettifica positiva, da imputare a patrimonio netto". Sembra che tale trattamento contrasti con quanto prescritto al paragrafo 73: quanto inizialmente speso non può più essere capitalizzato.  
A pag. 53, quanto scritto sotto "Oneri accessori su finanziamenti" potrebbe essere espresso in modo più chiaro. Si suggerisce: "Tali oneri, quali i costi sostenuti in relazione all'assunzione di finanziamenti devono essere imputati a conto economico man mano che essi maturano (IAS 23, paragrafo 7), o alternativamente, essere capitalizzati, se essi sono relativi all'acquisto o produzione di immobilizzazioni materiali, nei limiti dei probabili benefici attendibilmente determinabili che tali beni potranno produrre (IAS 23 paragrafo 11).".  
A pag. 54, in tema di software, è scritto che "ai fini dell'iscrizione in bilancio il software prodotto per uso interno dovrebbe essere tutelato". L'espressione non è chiara. Tutte le immobilizzazioni immateriali "normalmente" devono godere di una tutela giuridica, ovvero il loro uso deve essere assistito da diritti esercitabili in sede giudiziaria (IAS 38, par. 139):  
Costi per operazioni sul capitale (pag. 55). Il trattamento contabile qui descritto, come quello descritto a pag. 100, non mi sembra chiaro.
7. Con riferimento alle aggregazioni aziendali (pag. 55), si mette in rilievo che:  
1° cpv. 3° rigo, tra "a quella" e "da cui" è essenziale per la comprensione porre una virgola;  
2° cpv. lett. a), in chiusura, "successivi" e non "successive";  
2° cpv. lett. b), tra "quello" e "alla stessa data" ritengo utile inserire ", esistente in contabilità"; <"business combination"> e non <business "combination">; invece di "iscritte ma non iscrivibili" è meglio "iscritte, ma non più iscrivibili"; "previste" anziché "previsti" o ancora meglio, invece di "previsti come separatamente iscrivibili" "delle quali è prevista la separata iscrizione".  
L'ultimo cpv. non appare facilmente comprensibile e la stesura deve essere migliorata;

A pag. 57, 2° cpv. dopo "Eventuali perdite di valore", aggiungerei ", al netto degli ammortamenti stornati,";

A pag. 57, penultimo cpv., al posto di "se vi è evidenza di possibili indicatori dello stesso" scriverei "se gli indicatori danno evidenza di una possibile perdita di valore".

## Capitolo 4 IAS 16 Immobilizzazioni materiali

1. Si dovrebbe presentare una Tavola in grado di esplicitare le categorie di beni materiali.
2. Con riferimento alla manutenzione ciclica delle navi ed aeromobili, si rileva che esiste un'obbligazione attuale di effettuare la manutenzione, in quanto il bene deve essere periodicamente assoggettato al controllo degli organi pubblici competenti. Occorre valutare se, ai sensi della disciplina speciale nazionale, tali obblighi si traducono negli IAS/IFRS in obbligazioni legale o in obbligazioni implicite. È opportuno, inoltre, creare e definire un miglior collegamento con quanto previsto a pag. 61 e quanto riportato a pag.111.
3. Il "component approach" è un metodo di ammortamento estraneo al fondo manutenzione, riparazione, rinnovo, ecc. (pag. 64). Questi fondi sono relativi a:
  - navi ed aeromobili
  - società concessionarieed hanno come scopo o la "riclassifica" delle navi e degli aeromobili o la natura dei beni gratuitamente devolvibili, che devono essere trasferiti all'ente concedente in efficienza. Il "component approach" non implica automaticamente la cancellazione dei fondi da un bilancio conforme ai principi contabili internazionali. È necessario, in ogni caso, motivare in maniera tecnicamente esaustiva questo passaggio.
4. Non è chiara la differenza tra le seguenti soluzioni contabili:
  - 1) iscrizione di un apposito fondo (o accantonamento) con imputazione a conto economico;
  - 2) iscrizione di un maggior costo iscritto nell'attivo ed ammortizzato unitamente al bene cui si riferisce (pag. 64), sempre con contropartita il fondo.
5. Non è chiaro il collegamento tra il § 5 del capitolo IV ed il § 4 del capitolo XIV: cioè quali "fondi" sono compatibili con gli IAS/IFRS.
6. Il capitolo ha troppe note che rendono meno rapida la lettura. Alcune note possono essere inserite nel testo.
7. Inoltre si evidenzia quanto segue:
  - A pag. 84, nota 32, dopo "principio contabile nazionale n. 13, sarebbe opportuno aggiungere ", paragrafo D.III.m), a determinate condizioni,".
  - A pag. 85, alla fine del 3° cpv., dopo "pubblicazione" dovrebbe essere aggiunto ", sempre che tali informazioni possano essere riferite ai valori esistenti alla chiusura dell'esercizio."
  - A pag. 86, 1° cpv., a 3° rigo va eliminata la virgola dopo "magazzino" e al 4° rigo va scritto "rilevati" anziché "rilevate".



## Capitolo 5 IAS 17 Leasing

1. In ordine all'individuazione dei leasing finanziari emerge una differenza tra lo IAS 17 ed il codice civile riformato dal Decreto n. 6/2003. In estrema sintesi:  
secondo lo IAS 17 un leasing è considerato finanziario laddove  
“trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto”.  
Secondo il codice civile (art. 2427 c.c.) un leasing è considerato finanziario laddove avviene:  
“il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto”.  
Si ricorda che a livello interpretativo l'OIC ha inteso precisare che l'informativa sulle operazioni di locazione finanziaria deve essere comunque fornita se “le condizioni che contraddistinguono l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinino, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni” (OIC, OIC, Principi Contabili, n. 1, 2004, p. 15).  
In definitiva, un chiarimento sul punto si rende necessario, atteso che dall'interpretazione letterale delle definizioni il rischio di confusioni nella transizione appare legittimo, con possibilità di riscontrare situazioni in cui a livello nazionale si riconosce un leasing finanziario (riferimento alla parte prevalente dei rischi e benefici), mentre nell'interpretazione internazionale la stessa operazione potrebbe essere esclusa dai leasing finanziari (riferimento a tutti i rischi e benefici)
2. Il paragrafo 5: Operazioni di “Sale and leaseback”, specialmente nel caso in cui la retrolocazione sia di carattere operativo (pag. 70), merita ulteriori riflessioni sulla possibilità che tali operazioni prevedano vendite con patto di retrolocazione a valori sensibilmente diversi dal fair value.

## **Capitolo 8 IAS 27, IAS 28, IAS 31 Partecipazioni di controllo, di collegamento e joint venture nel bilancio individuale e separato**

1. Il capitolo è eccessivamente sintetico. Data l'importanza dell'argomento, la trattazione dovrebbe essere più ampia e dettagliata.
2. Dovrebbe essere approfondita la distinzione tra "bilancio individuale" e "bilancio separato". Non sono chiare le motivazioni dell'applicazione di diversi metodi nel bilancio individuale e nel bilancio separato, nonché nel bilancio consolidato (costo e fair value, da un lato, e metodo del patrimonio netto, dall'altro).  
In effetti, il bilancio individuale non trova definizione precisa negli IAS/IFRS, ma dovrebbe essere fatto coincidere con il bilancio d'esercizio, inteso come il bilancio di una singola entità economica, redatto in condizioni di continuità operativa e riferito a un intero esercizio amministrativo.  
Il bilancio separato, in realtà, non è solamente il bilancio della capogruppo che presenta il proprio bilancio oltre a quello consolidato, perché una controllante può essere esente dalla redazione del consolidato e presentare il proprio consolidato (IAS 27, par.10 e parr.37-42).
3. Le motivazioni sull'impiego nel bilancio individuale, del costo e dell'equity method sono contenute nelle Basis for conclusions degli IAS 27 e 28 e potrebbero essere opportunamente richiamate, opportunamente ampliate, nel capitolo.
4. La transizione agli IAS/IFRS - collegata alle imposte differite – è difficilmente interpretabile.

## Capitolo 10 IAS 11 Lavori in corso su ordinazione

1. Il capitolo, di enorme importanza per le imprese di costruzioni edili, stradali ed idrauliche, è eccessivamente sintetico e dovrebbe essere sviluppato in tutte le sue parti, facendo un confronto col Principio contabile nazionale n. 23 sia in punto di rappresentazione in bilancio del valore dei lavori in corso su ordinazione, sia in punto di determinazione dei costi di commessa.
2. La contabilizzazione dei ricavi o delle rimanenze – secondo lo IAS 11 - è profondamente diversa da quella italiana, come pure i metodi di valutazione.

Non è quindi esatta l'affermazione che lo IAS 11 ed il principio n. 23 sono sostanzialmente allineati. I due principi sono profondamente diversi. Conseguentemente lo IAS 11 deve essere presentato in modo autonomo. Manca il collegamento con la voce dello stato patrimoniale “Anticipi su lavori in corso su ordinazione” che forse non ha più ragioni di esistere.

## **Capitolo 11 IAS 1 e IAS 7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti**

1. Si suggerisce di eliminare nel titolo il riferimento allo IAS.

## Capitolo 12 IAS 1, IAS 8, IAS 32 e IFRS 2 Patrimonio netto

1. non sono trattate le imposte differite passive sulle “riserve in sospensione d’imposta” e sulle “riserve di rivalutazione monetaria” (sia iscritte nel patrimonio netto, sia imputate ad aumento del capitale sociale). Questi casi non sono trattati neanche nel capitolo 17, paragrafo imposte differite IAS 12, mentre sono illustrate nel Principio contabile nazionale n. 25.
2. manca un paragrafo sulla “riserva relativa alla transizione agli IAS, con uno schema delle variazioni in aumento ed in riduzione, nonché delle relative “imposte anticipate” ed “imposte differite passive”.
3. Potrebbe rendersi utile un maggiore approfondimento del capitolo soprattutto a livello di riclassificazione delle singole voci, in quanto in sede di transizione potrebbero ingenerarsi possibili confusioni. Ad esempio:
  - l’annullamento degli oneri pluriennali non riconosciuti a livello internazionale, deve (o può) impattare direttamente sulla riserva eventualmente appositamente intestata ai sensi dell’art. 2426 n. 5?;
  - si consideri, inoltre, la possibilità di interessare riserve costituite ai sensi dell’applicazione della deroga di cui all’art. 2423 c.c. (ad esempio per rivalutazioni economiche), in presenza di rimodulazione dei relativi valori e relativo incrocio con la Riserva da Fair value richiamata a pagina 100 del documento.
4. Anche a livello terminologico può essere utile precisare che allorquando si parla di Nota Integrativa (ad esempio richiamo del dettaglio delle altre riserve di cui a p. 99), ciò è riconducibile al documento Note esplicative di cui alla composizione del bilancio IAS/IFRS.
5. Sarebbe opportuno, soprattutto ai fini applicativi, anche un sintetico richiamo di raccordo con il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

## Capitolo 13 – IAS 19 Trattamento di fine rapporto

1. Il TFR, diversamente da quanto previsto dall'OIC, costituisce un piano a contribuzione definita. L'OIC prende a prova delle sue conclusioni l'affermazione dell'aprile dell'IFRIC pubblicata sull'*IFRIC news* nell'aprile 2002.

Tale affermazione, seppur autorevole, non rappresenta una Interpretazione e, considerato che lo IAS 1 dichiara che un bilancio può essere dichiarato in *compliance* con gli IAS/IFRS quando applica tutti gli IAS/IFRS e le Interpretazioni SIC/IFRIC, possiamo ritenere che uno scostamento dall'indicazione fornita nell'*IFRIC news* non necessariamente coincide con una non corretta applicazione degli IFRS.

In aggiunta, l'indicazione dell'IFRIC sostiene che il TFR debba essere attualizzato e non che debba essere applicato il Metodo della Proiezione Unitario del Credito, ossia che il TFR debba essere incluso tra i piani a benefici definiti.

L'OIC sostiene che il TFR non può essere considerato un piano a contribuzione definita facendo riferimento a quanto contenuto nello IAS 19, parr. 25 e 26.

Il par. 25 statuisce che: “ I piani a benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti, a seconda della natura economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso. Nei piani a contribuzione definita:

- (a) l'obbligazione legale o implicita dell'impresa è limitata all'ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell'accordo. L'ammontare dei benefici successivi al rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall'ammontare di contributi pagati dall'impresa (e a volte anche dal dipendente) a un piano di benefici successivi al rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi; e
- (b) di conseguenza, il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sul dipendente.”.

mentre al par.26 viene stabilito che: “26. Esempi di situazioni in cui l'obbligazione dell'impresa non si limita all'ammontare di contributi da versare, in base all'accordo, al fondo si hanno quando l'impresa ha un'obbligazione legale o implicita derivante da:

...

- (c) quelle prassi informali che danno origine a un'obbligazione implicita. Per esempio, se un'impresa ha garantito nel passato benefici crescenti agli ex dipendenti per compensare l'inflazione, può sorgere un'obbligazione implicita, anche se non esiste un'obbligazione legale.”.

Tuttavia, il TFR non può essere inquadrato tra le *constructive obligation* di cui allo IAS 37. Il TFR, infatti, non rappresenta un'obbligazione implicita, bensì un vero e proprio debito dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti. Basti considerare il caso in cui, un dipendente decida di interrompere il proprio rapporto di lavoro. In tale circostanza, l'obbligazione implicita non è riconosciuta dal punto di vista “legale”, ed il TFR deve essere misurato sulla base di quanto previsto ex art.2120 a fronte di quanto maturato sino a tale momento.

Detto questo, il TFR non può che rientrare tra i benefici successivi al rapporto di lavoro definiti come «benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici retributivi legati al patrimonio netto) dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro. I programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l'impresa fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.».

D'altronde, il TFR non può essere inserito tra gli altri benefici a lungo termine perché, leggendo lo IAS 19, si evince che questi sono contributi accessori o funzionali a benefici per i dipendenti

(sanità, assicurazioni, ecc) e questo non è il caso del TFR. Contestualmente il TFR non può essere considerato un beneficio a breve termine, fatta eccezione, eventualmente, per la parte ricevibile ex art.2120 del codice civile prima della cessazione del rapporto lavorativo.

Una volta stabilito che il TFR debba essere iscritto tra i benefici successivi al rapporto di lavoro, occorre, quindi, stabilire se questo sia inquadrabile come programma a contribuzione definita o come programma a benefici definiti. Lo IASB stabilisce che «I programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'impresa versa dei contributi fissati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non dispone di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti» e che «I programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita».

Le definizioni non sono adeguate e non rilevano a livello nazionale perché riferite a un contesto tipicamente anglosassone, in cui le *sorti* previdenziali sono delegate a trust, o ad organismi interni o esterni, tuttavia, slegati dall'attività d'azienda.

Nell'ipotesi prevista dall'OIC, il processo di misurazione a cui sarebbe sottoposto il TFR snaturerebbe l'essenza dello stesso. Il TFR è considerato da parte di autorevole dottrina alla stregua di un valore numerario certo, in quanto rappresenta un valore determinato *ex lege* e, quindi, appunto certo. Considerarlo un programma a benefici definiti significherebbe togliere certezza a ciò che è definito, venendo meno alla caratteristica qualitativa dell'attendibilità, senza aver ragionevoli motivazioni sottostanti.

Peraltro, rappresenta un valore attualizzato in base alle disposizioni previste sempre dall'art.2120 del codice civile e di fatto, il suo importo rappresenta sia il *present value* che il *fair value* dell'obbligazione dell'impresa nei confronti dei suoi dipendenti. La stima toglierebbe oggettività al dato e fornirebbe una rappresentazione non veritiera e corretta della situazione debitoria parziale dell'impresa medesima.

In aggiunta, tale soluzione rappresenta un forte deterrente per l'applicazione facoltativa degli IAS/IFRS nonché implica il sostenimento di costi aggiuntivi sinceramente superflui per le imprese.

La Commissione, infine, condivide il Documento diffuso di recente dall'Assonime "Trattamento contabile del Tfr secondo i Principi contabili internazionali: commento a quanto proposto dalla guida OIC."

## Capitolo 15 IAS 32 e IAS 39 Strumenti finanziari

1. Il capitolo tratta una delle tematiche maggiormente complesse. Sarebbe, quindi, opportuno ancora uno sforzo per rendere più divulgativa questa parte. Gli esempi dovrebbero essere descritti in modo più semplice e dovrebbero essere aumentati in numero. Sarebbero necessari anche esempi numerici.
2. Considerata la funzione del documento, occorre prendere maggiormente in considerazione le eccezioni a cui devono far fronte le imprese europee nei confronti delle imprese al di là dei confini continentali al fine di evidenziare eventuali discrasie valutative in ambito comparativo. Le eccezioni previste (contabilizzazione delle operazioni di copertura e *fair value option*), in aggiunta, costituiscono delle agevolazioni e meritano di essere considerate separatamente soprattutto per quanto concerne la prima adozione (p.119, p.166).
3. Il testo dovrebbe essere aggiornato con gli *amendements to IAS 39* in relazione alla prima rilevazione degli strumenti finanziari. Vista la funzione della Guida gli aspetti connessi alla rilevazione degli utili del “giorno 1” sembrano, infatti, di sicura importanza per le imprese tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali (p.122 e 145).
4. Le parti più difficili in assoluto sono i “contratti derivati” e le “operazioni di copertura”: la transizione agli IAS di queste due parti è difficilmente interpretabile, anche in relazione all’imputazione delle differenze (Patrimonio netto o conto economico), ad esempio, relative agli “internal deal”(pag. 167). Non sono trattate le relazioni di copertura (IAS 39, paragrafo 88), nonché le connessioni con lo IAS 21 (es.: valuta funzionale e valuta di presentazione del bilancio, cioè l’euro).
5. Crediti in contenzioso: meritano un distinto paragrafo ed un trattamento forse diverso perché non sono considerate “attività destinate alla vendita”? Le cartolarizzazioni non confermano la suddetta classificazione? La valutazione sarebbe effettuata al “fair value” e non al “costo ammortizzato” (p.182), cioè l’attualizzazione del credito sarebbe effettuata al “tasso di mercato” e non al tasso specifico di ogni credito.
6. Si evidenzia, a tal fine:
  - o la necessità di presentare maggiori esempi applicativi, soprattutto per le operazioni più complesse (ad esempio strumenti finanziari derivati);
  - o la più lineare esplicitazione del trattamento dei crediti e debiti di regolamento;
  - o l’esigenza di precisazioni più puntuali sul percorso valutativo del fair value e sulla definizione di mercato attivo (p. 184 e ss.).
7. La Guida dovrebbe riportare anche il contenuto dell’IFRC 2, concernente la contabilizzazione delle quote partecipative in società cooperative, in quanto fondamentali per la redazione del bilancio nel settore delle cooperative.
8. Con riferimento al Subcapitolo II. Sembra necessario, come nel caso degli strumenti finanziari, specificare il significato di *impairment*, considerato che tale termine assume significato diverso rispetto alla *locale* «riduzione durevole di valore». L’*impairment*, infatti, si effettua anche laddove la riduzione sia priva della caratteristica della durevolezza (p.150 e p.214-215, p.217).
9. Con riferimento al Subcapitolo III, si ritiene che debba essere indicato che le società che redigeranno il bilancio d’esercizio 2005 con le norme nazionali e il bilancio d’esercizio 2006 con gli IAS/IFRS dovranno riportare nell’informativa comparativa del 2005, in ossequio ai principi della comparabilità e per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, i fair value degli strumenti finanziari esposti in Nota integrativa ex art.2427-bis al medesimo valore. Una loro modifica sarebbe contraria anche all’IFRS 1, in quanto modificherebbe una stima precedentemente effettuata secondo eguali criteri.



## **Capitolo 17 Problemi comuni a diverse voci di bilancio**

### **Imposte differite - IAS 12**

1. La trattazione inerente le imposte anticipate e differite non appare esaustiva;
2. Sulle imposte differite si evidenzia quanto segue (si veda il Principio nazionale n. 25):
  - non sono trattate – in modo specifico - le imposte differite passive sulle voci di patrimonio netto, quali le “riserve in sospensione d’imposta” e le “riserve di rivalutazione monetaria” (sia iscritte in una specifica riserva di patrimonio netto, sia imputate ad aumento del capitale sociale). pag. 212:
  - non sono trattate le differenze tra i valori iscritti in bilancio ed i valori fiscali dei medesimi a seguito delle seguenti operazioni:
    - rivalutazione economica dei beni, esclusi dalla tassazione ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera c) del TUIR;
    - disavanzo di fusione “fiscalmente neutro” imputato civilisticamente ad aumento del costo dei beni (es.: partecipazioni, macchinari, immobili, avviamento, marchi);
    - conferimenti a “valori rivalutati”, ma in sospensione d’imposta (art. 176 TUIR).
    - conferimenti delle banche ai sensi della legge Amato (valori dell’attivo e riserve in sospensione d’imposta) e riserve di utili in sospensione d’imposta a seguito di fusioni.
3. A pag. 211, par. 3, ultimo cpv., 1° periodo: dovrebbe essere inserito un esempio con le scritture contabili, del tipo: "Se l'impresa avesse effettuato una rivalutazione di un immobile iscrivendo un valore che non è fiscalmente riconosciuto (*Immobili a Riserva di rivalutazione*), le imposte sul reddito calcolate sulla differenza di valore non riconosciuta vanno imputate alla riserva di rivalutazione (*Riserva di rivalutazione a Imposte differite*).
4. Pag. 213, 3° cpv.: sembra che il calcolo delle imposte differite secondo lo IAS 12 al 31.12.2003, debba avvenire solo in quanto va applicato il *retrospective method* in modo da ottenere il valore al 31.12.2004 da pubblicare ai fini comparativi col primo bilancio soggetto agli IFRSs che è al 31.12.2005;

### **Poste in valuta estera e traduzione di bilanci di controllate estere - IAS 21**

5. La parte relativa alle operazioni e partite in valuta estera dovrebbe essere ampliata. Non è, inoltre, chiaro in quali casi si applica la “conversione”, la “ipotesi particolare di investimento in una gestione estera” e la “Traduzione di una gestione estera nella moneta di presentazione della capogruppo” (p.206.207).
6. La valuta funzionale della capogruppo (es.: società di partecipazioni con sede in Italia) è sempre l’euro oppure tale valuta può essere determinata da una rilevante società controllata avente sede, ad esempio, in U.S.A. dove la valuta funzionale è il dollaro? Le conseguenze si riflettono sull’imputazione delle differenze di cambio.
7. Dovrebbe essere chiarite Le relazioni tra lo IAS 21 e lo IAS 39 relativamente ai derivati di copertura ed agli altri strumenti finanziari.

## Perdite di valore - IAS 36

8. Il capitolo, di estrema importanza per la generalità delle imprese italiane, dovrebbe essere ampliato, con una trattazione più completa ed analitica, specie sui criteri di formazione delle *cash-generating unit* e sull'allocazione dell'avviamento e delle *corporate asset*.
9. Per quanto riguarda la nuova formulazione di valore recuperabile, con specifico riferimento alla previsione con cui il fair value al netto degli oneri di vendita ha sostituito il precedente riferimento al *net selling price*, i brevissimi passaggi della Guida (pp. 214, 215 e 216) sono limitatamente esaustivi rispetto a quanto riportato nei paragrafi da 25 a 29 della nuova versione dello IAS 36;
10. L'intero paragrafo dedicato alla Determinazione del fair value, per chiarezza espositiva merita forse una collocazione autonoma. In proposito, si rende opportuno anche riflettere sulla posizione dello stesso nell'ambito della Guida operativa.
11. Il confronto tra valore d'uso e fair value dovrebbe essere rivisto. In particolare, sembra "avventato" affermare (come avviene a p. 218 della Guida operativa) che il fair value "riflette valori oggettivi esterni all'impresa".
12. Occorre presentare un esempio concreto di determinazione del *recoverable amount* e della *impairment loss*, ampliando opportunamente gli esempi contenuti negli Illustrative Exemples dello IAS 36 (si veda Bound volume 2004). Il *recoverable amount* dovrebbe essere calcolato, con distinti esempi, rispetto alle immobilizzazioni immateriali, alle immobilizzazioni materiali ed alle partecipazioni in società controllate e/o collegate, ponendo in luce le differenze con i criteri di determinazione delle perdite permanenti di valore contenuti nei principi contabili nazionali.
13. Pag. 215, par. 4. Lo IAS 36 non offre la scelta di applicare l'*impairment* al singolo bene o all'unità generatrice di flussi di cassa. La svalutazione si applica all'unità generatrice di flussi di cassa solo se nel caso in cui sia possibile determinare il valore recuperabile non della di un singolo bene, ma dell'*unità* di cui quel bene fa parte (IAS 36, par. 66). Il "può" non è quindi corretto.
14. Nello stesso capoverso, occorrerebbe aggiungere dopo "l'identificazione di tale unità" "scaturisce da un giudizio professionale," continuando con "costituisce ...";
15. A pag. 216 il 3° cpv. non brilla per *lay out* (si pensi a "Non necessariamente ... deve ..." "Necessariamente ... deve poter"; inoltre è più consono, forse, parlare di prodotto e non di produzione da commercializzare). Anche il senso non è particolarmente chiaro.
16. A pag. 216, paragrafo 5, la definizione di valore recuperabile è stata già data al precedente paragrafo 2, 2° cpv.
17. A pag. 215, par. 5, ultimo cpv., viene usata la parola "budget" per tradurre "*budgets/forecasts*" usata nello IAS 36, par. 33. (b); tuttavia, poiché in italiano il termine budget ha assunto il significato di bilancio di previsione, è opportuno sostituirlo con "previsione";
18. A pag. 215, par. 6, 1° cpv., 1° periodo, va riesteso in modo più chiaro; per esempio, scrivendo: "La perdita di valore deve essere rilevata a conto economico, ma, se è relativa ad un'attività precedentemente rivalutata ( ... ), deve essere portata a riduzione del patrimonio netto nei limiti dell'importo della rivalutazione.";
19. A pag. 215, par. 6, 2° cpv.: sarebbe utile aggiungere una nota esplicitiva.
20. A pag. 218, par. 7, le parole "il ripristino non potrebbe mai interessare l'avviamento" vanno eliminate nel punto dove sono inserite che tratta dei beni in generale. Alla fine del capoverso va scritto: "In caso di svalutazione dell'avviamento in precedenti esercizio, l'aumento del suo valore recuperabile non può mai tradursi in un ripristino di valore, stante la proibizione di cui allo IAS 36, paragrafo 124.";

21. Il penultimo capoverso a pag. 216, par. 2 (*fair value*), non sembra aver colto il vero significato dello IAS 16, paragrafo 32. La stima (*appraisal*), usualmente sul valore di mercato o, in mancanza, sui flussi di reddito o sul costo di rimpiazzo (come correttamente poi si afferma), è obbligatoria; essa è "normalmente" compiuta da esperti professionalmente qualificati. Appare evidente che la stima debba avere un qualche supporto cartaceo o informatico.

## **Determinazione del fair value**

22. Il primo cpv. di pag. 221, per essere chiaro, deve esplicitare i concetti usati di strumenti finanziari "detenuti a scopo di negoziazione" e quelli "disponibili per la vendita", per giustificare il diverso trattamento contabile;
23. A pag. 223, par. 3, penultimo cpv., a costo di allungare l'esposizione, i vari casi indicati con riferimento agli IAS vanno esplicitati.

## Capitolo 18 Bilancio consolidato

1. Le società di cartolarizzazione (S.P.V.) – controllate ai sensi del SIC 12 dalla Banca cedente i crediti – devono essere consolidate dalla Banca cedente medesima, anche se le S.P.V. sono state costituite in data antecedente al 1° gennaio 2004 (IAS 39, Appendice B, che modifica IFRS 1)?

Il problema è molto diffuso ed è bene affrontarlo.

Non essendo stato modificato il SIC 12, il bilancio consolidato dovrebbe comprendere tale S.P.V. Sarà il “bilancio individuale” o il “bilancio separato” che non dovrà iscrivere nuovamente gli strumenti finanziari cancellati precedentemente in ossequio alle disposizioni nazionali (pag. 228).

## **Capitolo 19 Impatto degli IAS/IFRS sulla redazione del bilancio delle compagnie di assicurazione**

1. Si ritiene, in primo luogo, da modificare la denominazione del capitolo, in quanto in specifici casi potrebbe essere obbligata l'adozione del modello internazionale anche ai bilanci di esercizio delle imprese assicuratrici (riferimento art. 25).

Ad ogni modo, stante la peculiarità dei bilanci in questione ed i numerosi problemi, peraltro evidenziati dalla stessa Guida, è da comprendere se il capitolo in questione costituisca (come auspicabile) un semplice richiamo con necessario rinvio di approfondimento ad un ulteriore documento ovvero se lo strumento utile alla transizione delle imprese assicuratrici sia rappresentato dalle sole 2-3 pagine (evidentemente del tutto insufficienti) della Guida.

Basti pensare al richiamato Liability Adequacy Test di cui ai paragrafi da 15 a 19 dell'IFRS 4, dalla cui applicazione possono derivare effetti a livello di contabilizzazione, trattati forse troppo succintamente.

**ESEMPIO DI STATO PATRIMONIALE**  
**(IAS 1)**

XYZ GROUP – BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 20-2 (in thousands of currency units)			XYZ GROUP – BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 20-2 (in thousands of currency units)		
	20-2	20-1		20-2	20-1
<b>ASSETS</b>			<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>		
<b>Non-current assets</b>			<b>Equity attributable to equity holders of the parent</b>		
Property, plant and equipment	X	X	Share capital	X	X
Goodwill	X	X	Other reserves	X	X
Other intangible assets	X	X	Retained earnings	X	X
Investments in associates	X	X	Amounts recognised directly in equity relating to non-current assets held for sale	X	X
Available-for-sale investments	X	X		-----	-----
	-----	-----		X	X
	-----	-----	<b>Minority interest</b>	-----	-----
	X	X		X	X
<b>Current assets</b>			<b>Total equity</b>	-----	-----
Inventories	X	X		X	X
Trade receivables	X	X		-----	-----
Other current assets	X	X	<b>Non-current liabilities</b>		
Cash and cash equivalents	X	X	Long-term borrowings	X	X
	-----	-----	Deferred tax	X	X
	X	X	Long-term provisions	X	X
<b>Non-current assets classified as held for sale</b>	-----	-----		-----	-----
	X	X	<b>Total non-current liabilities</b>	-----	-----
	-----	-----		X	X
	X	X	<b>Current liabilities</b>		
<b>Total assets</b>	-----	-----	Trade and other payables	X	X
	X	X	Short-term borrowings	X	X
	=====	=====	Current portion of long-term borrowings	X	X
			Current tax payable	X	X
			Short-term provisions	X	X
				-----	-----
			<b>Liabilities directly associated with non-current assets classified as held for sale</b>	X	X
				-----	-----
				X	X
			<b>Total liabilities</b>	-----	-----
				X	X
			<b>Total equity and liabilities</b>	-----	-----
				X	X
				=====	=====

**CONTO ECONOMICO**  
**(IAS 1)**

<b>XYZ GROUP – INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 20-2 (illustrating the classification of expenses by function) (in thousands of currency units)</b>			<b>XYZ GROUP – INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 20-2 (illustrating the classification of expenses by nature) (in thousands of currency units)</b>		
	<b>20-2</b>	<b>20-1</b>		<b>20-2</b>	<b>20-1</b>
<b>Continuing operations</b>			<b>Continuing operations</b>		
Revenue	X	X	<b>Revenue</b>	X	X
Cost of sales	(X)	(X)	Other income	X	X
	-----	-----	Changes in inventories of finished goods and work in progress	(X)	X
Gross profit	X	X	Work performed by the entity and capitalised	X	X
Other income	X	X	Raw material and consumables used	(X)	(X)
Distribution costs	(X)	(X)	Employee benefits expense	(X)	(X)
Administrative expenses	(X)	(X)	Depreciation and amortisation expense	(X)	(X)
Other expenses	(X)	(X)	Impairment of property, plant and equipment	(X)	(X)
Finance costs	(X)	(X)	Other expenses	(X)	(X)
Share of profit of associates	X	X	Finance costs	(X)	(X)
	-----	-----	Share of profit of associates	X	X
Profit before tax	X	X		-----	-----
Income tax expense	(X)	(X)	<b>Profit before tax</b>	X	X
	-----	-----	Income tax expense	(X)	(X)
Profit for the period from continuing operations	X	X		-----	-----
	-----	-----	<b>Profit for the period from continuing operation</b>	X	X
<b>Discontinued operations</b>				-----	-----
Profit for the period from discontinued operations	X	X	<b>Discontinued operations</b>		
	-----	-----	Profit for the period from discontinued operations	X	X
Profit for the period	X	X		-----	-----
	=====	=====	Profit for the period	X	X
Attributable to:				=====	=====
Equity holders of the parent	X	X			
Minority interest	X	X			
	-----	-----			
	X	X			
	=====	=====			